

# FASCICOLO INFORMATIVO

(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010)

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI  
E DEGLI ARCHITETTI  
Convenzione Willis**

*in seguito denominata*

**“POLIZZA R.C. Architetti e Ingegneri Convenzione Willis ”**

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- a) Nota Informativa;**
- b) Condizioni Generali di Assicurazione;**
- c) Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003.**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.**



**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

## Nota Informativa

### POLIZZA “R.C. Architetti e Ingegneri”

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 29.12.2015

Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo si rinvia al sito web dell'impresa: <http://www.aig.co.it>.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento IVASS n. 35/2010.

I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell'ambito delle condizioni di assicurazione.

Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza.

#### A.

#### INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

La polizza è stipulata con le seguenti imprese in coassicurazione:

- AIG Europe Limited coassicuratrice all' 80% (delegataria)
- QBE Insurance (Europe) coassicuratrice al 20%

#### 1. Informazioni Generali

- AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito.
- La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia, filiale con sede legale in Via Della Chiusa, 2 – 20123 Milano, Italia - Tel 02.36901 Fax 02.3690222 quale delegataria all'80% del contratto di coassicurazione.
- Sito Internet: [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it).
- Indirizzo di posta elettronica: [pl.italy@aig.com](mailto:pl.italy@aig.com).
- AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia è soggetta alla vigilanza dell'autorità di vigilanza per il mercato assicurativo Inglese, Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione è I.00106. I regimi normativi vigenti in altri paesi in cui opera AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L'attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall'IVASS.
- QBE Insurance (Europe) Limited, con sede Legale in Plantation Place, 30 Fenchuch Street, EC3M 3BD Londra (Regno Unito) sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza dello Stato di Origine (Regno Unito): Financial Conduct Authority (FCA) e Prudential Regulation Authority (PRA).
- Coassicuratrice al 20% della presente polizza è QBE Insurance (Europe) Limited – Rappresentanza per l'Italia, con sede in Largo Augusto 7, 20122 Milano – telefono: 02 36263500 Fax 02 76018444
- Sito internet: [www.qbeurope.com/Italia](http://www.qbeurope.com/Italia)
- E-mail: [qbemilan@it.qbe.com](mailto:qbemilan@it.qbe.com)

- QBE Insurance (Europe) Limited svolge la propria attività in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/ECC e successive modificazioni nonché ai sensi di quanto previsto all'art 23 del Codice delle Assicurazioni attraverso la propria Rappresentanza Generale avente sede in Milano, Largo Augusto 7. Il numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione è I.00064. I regimi normativi vigenti in altri paesi in cui opera QBE Insurance (Europe) Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L'attività di QBE Insurance (Europe) Limited sul mercato italiano è regolamentata dall'IVASS.

## **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa**

### **AIG EUROPE**

I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato (2014).

L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3,458,500,000 (€ 4.704.162.132,00), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197,118,479 (€ 268.115.450,22) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 1,467,400,000 (€ 1.995.919.477,69).

L'indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 428%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia.

### **QBE INSURANCE (EUROPE)**

I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato (2014).

L'ammontare del patrimonio netto di QBE Insurance (Europe) Limited è pari ad Euro €1.807.920.507,50 di cui Euro €806.116.819,41 di capitale sociale ed Euro € 1.001.803.688,09 di riserve patrimoniali (□).

Il metodo di calcolo dell'indice di solvibilità è basato sui dati inviati dalle compagnie di assicurazione all'Autorità di Vigilanza (Prudential Regulatory Authority) e calcolati secondo le regole e i requisiti dell'Interim Prudential Sourcebook for Insurers del manuale predisposto dalla stessa Autorità di Vigilanza.

L'indice di solvibilità di QBE Insurance (Europe) Ltd è del 428.1%, calcolato come il rapporto tra £ 1,051,859,000 rigo 13, e il capitale minimo di £ 245,693,000, rigo 41. Questi dati sono stati calcolati secondo il GENPRU 2 – Capitale.

Il calcolo prende in considerazione il rapporto tra le risorse di capitale disponibili e il requisito di risorse di capitale previsto in GENPRU 2.1.17R. Le informazioni utilizzate in questo calcolo sono tratte dal rendiconto assicurativo annuo (Insurance Annual Return), disponibile al pubblico su richiesta.

□Le cifre sono aggiornate al 31/12/2014 e si basano sul tasso di cambio €1,287922/£1.

## **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

Il contratto di assicurazione ha durata annuale ed è stipulato senza la formula del tacito rinnovo.

## **3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

L'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale responsabile ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento della sua attività professionale, per inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse con colpa anche grave da parte dell'assicurato o delle persone per le quali l'assicurato sia responsabile, oltretutto per le responsabilità derivanti all'assicurato e conseguenti ad atti od omissioni disonesti o fraudolenti da parte di collaboratori dell'assicurato stesso. L'assicurato è inoltre tenuto indenne per le responsabilità derivantegli dalla conduzione dello studio/ufficio e nei confronti dei propri dipendenti.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto degli artt. B.1, B.4, B.6, C.1 e C.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**Avvertenza: Esclusioni**

L'assicurazione è prestata nella forma "claims made", ossia copre i reclami avanzati per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione oppure durante l'eventuale periodo di garanzia postuma, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta ed indicata in polizza, e purché la richiesta di risarcimento non sia stata trasmessa all'assicurato prima della stipula della polizza. Si richiama l'attenzione sull'art. B.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Altre cause di esclusione sono elencate agli artt. B.7 e C.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, mentre agli artt. B.5 e C.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati i limiti territoriali. Si aggiunge che ulteriori esclusioni e/o limitazioni, qualora l'assicurato abbia scelto di rendere operanti le condizioni di cui alle Appendici 1 e 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono previste all'interno delle medesime Appendici 1 e 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**Avvertenza: condizione di validità dell'assicurazione**

Se l'assicurato ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato dal contraente se il premio è stato pagato entro i 7 gg successivi alla data indicata altrimenti, in caso di pagamento oltre il termine di mora indicato ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento. come riportato all'art. A.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione. La garanzia è, inoltre, operante a condizione che l'assicurato sia iscritto all'albo professionale o abilitato all'esercizio della professione, come indicato all'art. B.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**Avvertenza: Massimali e Franchigie**

Il massimale rappresenta la somma totale che l'assicuratore mette a disposizione per ogni sinistro e per l'insieme di tutti i sinistri relativi a uno stesso periodo di assicurazione. Ad esempio, se l'assicurato viene condannato a risarcire € 600.000 e la polizza prevede un massimale di € 500.000, l'assicurazione paga € 500.000, ossia il massimale stabilito in polizza, mentre la parte restante del danno (€ 100.000) resta a carico dell'assicurato. Per maggiori dettagli si rimanda agli artt. B.3, B.4 e C.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La franchigia costituisce la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Ad esempio, se l'assicurato viene condannato a risarcire a un terzo € 50.000 ed il contratto di assicurazione prevede una franchigia per sinistro di € 5.000, l'assicurazione paga all'assicurato € 45.000, ossia la differenza tra la somma che questo è tenuto a risarcire al terzo (€ 50.000) e la franchigia stessa (€ 5.000). Questa parte di danno rimane pertanto a carico dell'assicurato. Per maggiori dettagli si rimanda agli artt. B.3 B.4 e C.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### **4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità**

**Avvertenza:**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione.

Il contratto di assicurazione è nullo quando ricorrono uno o più presupposti previsti dall'art. 1418 c.c., ad esempio perché l'oggetto del contratto è impossibile, indeterminabile o illecito (art. 1346 c.c.). Ai sensi dell'art. 1904 c.c. il contratto è nullo qualora, al momento della sua stipulazione, l'Assicurato non abbia un interesse al risarcimento del danno, nonché, ai sensi dell'art. 1895 c.c., qualora il rischio assicurato non sia mai esistito o abbia cessato di esistere prima della stipulazione del contratto.

#### **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

L'assicurato deve dare comunicazione scritta all'assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dall'assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.). Nel caso di diminuzione del rischio, l'assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato (art. 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **6. Premi**

Il premio annuale è da pagarsi, salvo diverse pattuizioni, in un'unica soluzione alla stipula del contratto di assicurazione. Il premio deve essere pagato all'intermediario assicurativo o Broker specificato in polizza, il quale è autorizzato a riceverlo per conto dell'assicuratore.

I mezzi di pagamento accettati, ai sensi della normativa in materia antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) attualmente vigente sono: assegni bancari, postali e/o circolari muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico e denaro contante nei limiti della sopramenzionata normativa nonché del Regolamento n. 5 IVASS.

## **7. Rivalse**

La polizza non prevede per l'assicuratore facoltà di rivalsa nei confronti dell'assicurato, fermo il diritto di regresso spettante all'assicuratore nei confronti di terzi responsabili in solido con l'assicurato, e nei confronti dei collaboratori dell'assicurato nel caso in cui abbiano commesso atti disonesti e fraudolenti, come specificato agli artt. a.5, B.1.2 lettera b) e B.6.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

## **8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda o dal momento in cui si viene a conoscenza della possibilità di esercitare il diritto.

In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell'obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l'Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

## **9. Legge applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'art. A.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

## **10. Regime fiscale**

**Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del contraente.**

Il premio è soggetto all'aliquota di imposta del 22,25%.

Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **11. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo**

#### **Avvertenza:**

L'assicurato deve dare avviso scritto all'assicuratore di qualsiasi reclamo, secondo quanto definito in polizza, entro 30 giorni dalla ricezione. Senza il previo consenso scritto dell'assicuratore, l'assicurato non dovrà ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo. L'assicuratore avrà la facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede, a nome dell'assicurato, che dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria. L'assicurato prenderà tutte le ragionevoli cautele per tutelare il diritto di rivalsa che potrà avere o acquisire verso terzi, e derivantegli da obbligazioni contrattuali o per legge. Se l'assicuratore liquiderà danni o spese secondo i termini della polizza, l'assicurato cederà all'assicuratore tutti i diritti di rivalsa e darà ogni possibile assistenza per esercitarli. Per maggiori dettagli si vedano gli artt. A.5, B.4 e C.6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

### **12. Reclami**

Ogni reclamo relativo alla gestione del contratto di assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al Broker del contraente per essere a tale fine assistiti.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

**AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia**

**Servizio Reclami**

**Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano**

**Fax 02 36 90 222**

**e-mail: [servizio.reclami@aig.com](mailto:servizio.reclami@aig.com)**

Sarà cura della compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

**IVASS**

**Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo**

**Servizio Tutela degli Utenti**  
**Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma**

Contestualmente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente alla compagnia e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il contraente.

### **13. Arbitrato**

Non è prevista la procedura arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie.

#### **Avvertenza:**

**Ai sensi del D.Lgs. 28/2010 è possibile, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, rivolgersi ad un organismo di mediazione indipendente iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Il tentativo di mediazione è obbligatorio dal 20/03/2011 e, quindi, dovrà essere attivato prima di poter promuovere una causa civile, essendo condizione di procedibilità della stessa.**

### **GLOSSARIO**

Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo al fine di una migliore comprensione del contratto di assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione.

<b>Assicurato</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
<b>Assicuratore</b>	La compagnia assicurativa che ha accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione;
<b>Assicurazione</b>	l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Assicuratore) un rischio al quale egli è esposto;
<b>Certificato</b>	il documento allegato al Contratto d'Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, , gli eventuali altri dettagli del Contratto d'Assicurazione;
<b>Codice delle Assicurazioni</b>	il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato;

<b>Consumatore</b>	la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
<b>Contratto d'Assicurazione</b>	il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati;
<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà);
<b>Danno indennizzabile</b>	danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.;
<b>Franchigia</b>	l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo;
<b>Indennizzo</b>	la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro;
<b>IVASS</b>	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
<b>Massimale</b>	l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione;
<b>Premio</b>	il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore;
<b>Scoperto</b>	l'importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso;
<b>Rischio</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Rivalsa</b>	il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente al primo di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione;
<b>Sinistro</b>	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
<b>Sottolimito</b>	l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso. dall'IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.
<b>Surrogazione</b>	la facoltà della Società che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.**

**AIG EUROPE LIMITED**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**



**POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS  
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  
DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI  
CONVENZIONE WILLIS**

L'Assicuratore sarà obbligato a pagare l'indennizzo soltanto qualora: (i) l'inadempienza ai doveri professionali, la negligenza, l'imprudenza o l'imperizia si siano verificate per la prima volta in corrispondenza della Data di retroattività oppure in tempo successivo; (ii) l'inadempienza ai doveri professionali, la negligenza, l'imprudenza o l'imperizia siano state commesse esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di attività professionali; e (iii) il reclamo sia avanzato per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di validità della polizza (formula assicurativa "claims made") o il Periodo di garanzia postuma.

Si conviene inoltre che le informazioni rese dall'Assicurato costituiscono la base di quest'Assicurazione.



## DEFINIZIONI

I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. Nella presente **Polizza** sono attribuiti specifici significati ai termini in grassetto, di cui è fornita la definizione. I termini cui non corrisponde una specifica definizione nella presente **Polizza** hanno il significato ad essi normalmente attribuito.

### Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione**, ossia:

- il **professionista, Ingegnere e/o Architetto, studio associato o società che ha aderito alla presente polizza**
- qualsiasi persona fisica che sia, sia stata o sarà titolare, socio, partner, professionista associato, dipendente o collaboratore del professionista, Ingegnere e/o Architetto, studio associato o società **che ha aderito alla presente polizza**, esclusivamente per l'attività svolta per conto e nel nome dell'**Assicurato**;
- eredi, tutori e curatori di qualsiasi **Assicurato**.

### Assicuratore

AIG Europe Limited

### Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

### Attacco a sistema informatico

Qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l'uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un *Terzo* o da un *Dipendente*.

### Attività Professionale

I servizi forniti dall'**Assicurato**, realizzati nel campo professionale di sua competenza (architettura e/o ingegneria), e per i quali è legalmente autorizzato ed iscritto al relativo Ordine Professionale in ottemperanza alle vigenti leggi e regolamenti.

### Broker

Willis Italia S.p.A.

### Certificato di assicurazione

Il documento emesso dall'**Assicuratore** che riporta i dati dell'**Assicurato**, le condizioni di assicurazione e il premio.

### Collaboratore

Qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell'**Assicurato** in qualità di prestatore d'opera o lavoratore autonomo, praticante, apprendista, studente, corrispondente italiano od estero o parimenti qualificato, anche a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei, per collaborazioni coordinate e continuative e contratti atipici in genere, nello svolgimento dell'**Attività Professionale** e di cui l'**Assicurato** stesso debba rispondere.

## Cyber liability

Si intende:

- (i) il mancato funzionamento di *Sistemi di sicurezza* derivante da un errore, omissione, mancato adempimento da parte dell'**Assicurato**;
- (ii) la trasmissione di *Computer virus* da parte dell'**Assicurato**;
- (iii) la *Mancata protezione di Dati personali*;
- (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall'operatività dei siti internet, intranet o extranet dell'**Assicurato**.

## Computer virus

Qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.

## Contraente

Il soggetto che stipula la polizza

## Danni Materiali e Corporali

Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte.

## Durata del Contratto

Il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nel certificato

## Documenti

Tutti i documenti pertinenti allo svolgimento dell'**Attività Professionale**, esclusi titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati.

## Franchigia

L'importo prestabilito che, in caso di **Sinistro**, rimane a carico dell'**Assicurato**

## Indennizzo

La somma dovuta dall'**Assicuratore** in caso di **Sinistro**.

## Mancata protezione di Dati personali

Ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un terzo da parte dell'**Assicurato** che sia per la prima volta accaduta e denunciata durante il periodo di validità della polizza.

## Massimale

La massima esposizione degli **Assicuratore** per ogni **Sinistro** e cumulativamente per ogni **Periodo di Assicurazione**.

## Grandi Opere

Ciascuna delle seguenti:

- Ferrovie: linee ferroviarie, rotaie, traversine, ghiaia, binari di stazione, ogni impianto di elettrificazione, di segnalamento e di telemetria, con esclusione delle opere civili, sotto e sovrappassi, e degli edifici adibiti a stazioni;

- Funivie: mezzi di trasporto su cavi sospesi, con esclusione di ascensori verticali o obliqui, di funicolari e con esclusione delle opere edili connesse, quali gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a monte e intermedie) e i plinti di fondazione dei sostegni in linea;
- Gallerie: tutte le gallerie naturali scavate con qualsiasi mezzo, nonché gallerie artificiali, con esclusione di sottopassi e sovrappassi;
- Dighe: sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica, con esclusione dei rafforzamenti delle sponde di fiumi, traverse fisse, sbarramenti precari.
- Porti: luoghi posti sulla riva del mare, di un fiume e/o un lago che permettono il ricovero delle barche, il carico e lo scarico di merci o l'imbarco e lo sbarco di persone;
- Opere subacquee: tutte le opere totalmente sommerse o aventi le fondazioni basate nell'acqua, ad eccezione delle opere di edilizia realizzate sul suolo in presenza di falda acquifera sottostante.

### Spese per la perdita di una persona chiave

Qualsiasi ragionevole costo o spesa per servizi di pubbliche relazioni e/o servizi di ricerca del personale sostenuti dall'Assicurato, con il preventivo consenso scritto (il quale non può essere irragionevolmente negato) dell'Assicuratore, al fine di gestire la pubblica comunicazione e limitare l'interruzione o il turbamento dell'attività dell'Assicurato direttamente causati dall'invalidità permanente o dalla morte durante il periodo di validità della polizza di ogni amministratore o dirigente del **Contraente**.

### Perdite Patrimoniali

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di **Danni Materiali e Corporali**.

### Periodo di Assicurazione

Il **Periodo di Assicurazione** coincide con la **Durata del Contratto**.

### Periodo di Efficacia

Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della **Durata del Contratto**.

### Polizza

Il documento che prova l'**Assicurazione**.

### Premio

La somma dovuta dal **Contraente** all'**Assicuratore**.

### Reclamo

Ciascuna delle seguenti fattispecie:

1. qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'**Assicurato**;
2. qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'**Assicurato**, in cui un terzo esprima l'intenzione di attribuire all'**Assicurato** una responsabilità civile professionale per perdite o danni;
3. qualsiasi circostanza, compresi gli avvisi di garanzia e/o i mandati di comparizione, di cui l'**Assicurato** venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'**Assicurato**;
4. qualsiasi notifica dell'avvio di un procedimento da parte della Corte dei Conti per l'accertamento della responsabilità amministrativa ed amministrativa-contabile.

Tutti i **Reclami** attribuibili allo stesso atto, errore od omissione o ad una serie di atti, errori o omissioni scaturenti dalla stessa causa o ad essa attribuibili verranno considerati un unico **Reclamo**.

### Scoperto

L'importo che rimane a carico dell'**Assicurato**, espresso in misura percentuale dell'importo del danno risarcibile.

### Sinistro

La denuncia all'**Assicuratore** di un **Reclamo** conseguente al verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'**Assicurazione**.

### Sistemi di sicurezza

Qualsiasi hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un *Attacco a sistema informatico* o un *Computer virus* danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un *Terzo*.

### Sottolimito

La massima esposizione dell'**Assicuratore** in relazione ad una specifica garanzia: tale importo non si somma a quello del **Massimale**, ma è una parte dello stesso.



**CERTIFICATO DI POLIZZA RC PROFESSIONALE INGEGNERI ARCHITETTI  
 CODICE PRODOTTO AW2015 CONVENZIONE WILLIS  
 CONTRATTO N° IFL000xxxx/xxxx**

Contraente: Studio Xxxxxxx Xxxxxx / ASSICURATO SINGOLO / SOC INGEGNERIA / STUDIO DI ARCHITETTURA

Assicurato/i: Xxxxxxxx Xxxxxxxx - Codice Fiscale

Elenco dei professionisti da assicurare, in caso di studio associato/società, per attività libero professionale:

Nome	Anno iscrizione albo	Partita IVA

introiti lordi (al netto dell'IVA) contabilizzati nell'ultimo esercizi finanziario (In caso di studio associato/società, l'importo è comprensivo di eventuali introiti generati da attività libero professionale, per i professionisti di cui si chiede copertura):

Euro.....

Indirizzo: Via xxxx Cap XXXXX – Città (Prov.)

Codice fiscale / Partita IVA: 01xxxxxx / xxxxxxx

Durata del contratto: dalle ore 24:00 del dd/mm/yyyy alle ore 24:00 del dd/mm/yyyy

Massimale assicurato: Euro .....per sinistro/per anno

Franchigia: Euro

Retroattività: Illimitata

Broker: Willis Italia Spa

Assicuratore: AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia – 80% Delegataria  
 QBE Insurance (Europe) Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia – 20% Coassicuratrice

Condizioni Speciali: Appendice 1/ Appendice 2 (solo se attivata)



Certificazione di qualità: Sì/no  
Premio Annuo Lordo: € xxx,xx (pari ad un premio netto di € xxx,xx ed imposte € xxx,xx)  
Data Pagamento dd/mm/yyyy

### INFORMAZIONI SU PRECEDENTI COPERTURE

9. La Società ha in scadenza altre polizze per questo rischio? Se sì, si indichino le condizioni dell'ultima polizza:

Sì  No

Compagnia: \_\_\_\_\_  
Data di scadenza: \_\_\_\_\_  
Massimale: \_\_\_\_\_  
Franchigia: \_\_\_\_\_  
Premio: \_\_\_\_\_

### INFORMAZIONI SUI SINISTRI PREGRESSI

Nei confronti del proponente e/o di alcune persone per le quali si richiede copertura assicurativa, sono state avanzate **richieste di risarcimento** che hanno comportato l'apertura di un Sinistro con importi pagati da precedenti assicuratori, negli ultimi 3 anni?

Sì  No se SI indicare il numero: .....

In caso affermativo, si prega controfirmare anche l'allegato sinistri

Totale importo Sinistri pagati: .....

Nei confronti del proponente e/o di alcune persone per le quali si richiede copertura assicurativa, sono state avanzate **richieste di risarcimento** che hanno comportato l'apertura di un Sinistro con importi non ancora pagati da precedenti assicuratori, negli ultimi 3 anni?

Sì  No se SI indicare il numero: .....

In caso affermativo, si prega controfirmare anche l'allegato sinistri

Totale importo Sinistri riservati: .....

TOTALE IMPORTO SINISTRI PAGATI + RISERVATI: .....

## DICHIARAZIONI

Il sottoscritto dichiara, dopo attenta verifica:

- di essere autorizzato a fornire le informazioni relative alle circostanze del rischio per conto di tutte le parti coperte dall'assicurazione cui lo stesso si riferisce;
- che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità e non sono state esposte in maniera inesatta o nascoste evidenze materiali;
- di impegnarsi ad informare l'Assicuratore circa ogni alterazione ai fatti intervenuta prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione;
- di prendere atto che, laddove i criteri assuntivi non siano rispettati, l'invio delle informazioni al Broker, non determina l'attivazione delle garanzie nei confronti degli assicurati.

Data

Firma

Il Sottoscritto dichiara inoltre:

- di aver preso visione dei modelli 7A e 7B di cui al Regolamento IVASS n° 5/2006;
- di aver preso visione dei documenti componenti il Fascicolo Informativo di cui al Regolamento IVASS n° 35/2010;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento e la tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e di acconsentire pertanto al trattamento di tali dati ai fini della gestione del contratto di assicurazione.

Data

Firma

## CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse :

Art. A.5 - Obblighi in caso di Sinistro

Art. A.10 - Clausola Broker

Art. B.2 - Inizio e termine della garanzia

Art. B.7 - Esclusioni

Art. C.5 - Esclusioni

Art. C.6 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali

Anche agli effetti degli Artt. 1892 e 1893 C.C., il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare Reclami da parte di terzi in relazione all'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente Polizza e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.

Data *Milano*, XX/XX/XXXX

**LA SOCIETÀ**  
**AIG EUROPE LIMITED**

**Rappresentanza Generale per l'Italia**

**IL CONTRAENTE**

**ALLEGATO SINISTRI AL CERTIFICATO DI POLIZZA RC PROFESSIONALE INGEGNERI ARCHITETTI  
CONTRATTO N° IFL000xxxx/xxxx**

➤ **SINISTRI CON IMPORTI LIQUIDATI**

	<b>DATA DI DENUNCIA</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'EVENTO</b>	<b>STATO ATTUALE DELLA VERTENZA</b>	<b>IMPORTI PAGATI</b>
1			<i>APERTO / CHIUSO</i>	
2			<i>APERTO / CHIUSO</i>	
3			<i>APERTO / CHIUSO</i>	
4			<i>APERTO / CHIUSO</i>	
5			<i>APERTO / CHIUSO</i>	
6			<i>APERTO / CHIUSO</i>	
7			<i>APERTO / CHIUSO</i>	
8			<i>APERTO / CHIUSO</i>	
9			<i>APERTO / CHIUSO</i>	
10			<i>APERTO / CHIUSO</i>	

➤ **SINISTRI CON IMPORTI RISERVATI**

	<b>DATA DI DENUNCIA</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'EVENTO</b>	<b>STATO ATTUALE DELLA VERTENZA</b>	<b>IMPORTI RISERVATI</b>
1			<i>APERTO / CHIUSO</i>	
2			<i>APERTO / CHIUSO</i>	
3			<i>APERTO / CHIUSO</i>	
4			<i>APERTO / CHIUSO</i>	
5			<i>APERTO / CHIUSO</i>	
6			<i>APERTO / CHIUSO</i>	
7			<i>APERTO / CHIUSO</i>	
8			<i>APERTO / CHIUSO</i>	
9			<i>APERTO / CHIUSO</i>	
10			<i>APERTO / CHIUSO</i>	

Data

Firma



## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. A.1 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza indicato dal contraente se il premio è stato pagato entro i 7 gg successivi alla data indicata, altrimenti, in caso di pagamento oltre il termine di mora indicato, ha effetto dalle ore 24:00 della data di pagamento del premio

Per data di pagamento del premio si intende la data "valuta beneficiario" se il pagamento è effettuato a mezzo bonifico bancario o la "data operazione" se il pagamento è effettuato a mezzo carta di credito.

I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la Polizza .

### Art. A.2 - Calcolo del Premio

Il premio dovuto è calcolato sulla base degli introiti lordi (al netto dell'IVA) contabilizzati dall'**Assicurato** nell'anno fiscale immediatamente precedente alla data di inizio della **Durata del Contratto**.

In caso di **Reclamo**, se viene stabilito che gli introiti lordi dell'**Assicurato** per il precedente anno solare erano superiori a quelli usati per il calcolo del premio originale, ogni **Indennizzo** dovuto più avanti dovrà essere proporzionalmente ridotto.

L'**Assicuratore** ha il diritto di eseguire controlli e verifiche sui documenti dell'**Assicurato**, per i quali quest'ultimo è obbligato a fornire prova documentale e chiarimenti secondo quanto richiesto dall'**Assicuratore**.

In riferimento ai raggruppamenti di studi associati, gli introiti che devono essere dichiarati sono pari alla somma degli introiti di ogni singolo membro del raggruppamento (con esclusione del fatturato interno) ed il **Massimale** sarà un singolo **Massimale** aggregato per tutti i membri del raggruppamento.

### Art. A.3 – Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione ha durata annuale senza tacito rinnovo

### Art. A.4 - Forma delle comunicazioni e modifiche

Ogni comunicazione deve essere effettuata per iscritto e le eventuali modifiche dell'**Assicurazione** devono avvenire mediante atto scritto, firmato da entrambe le parti.

### Art. A.5 - Obblighi in caso di Sinistro

L'**Assicurato** o i suoi aventi diritto devono dare avviso scritto all'**Assicuratore** di qualsiasi **Reclamo**, comprese le circostanze di cui al punto 3. della definizione di **Reclamo**, entro 30 (trenta) giorni da quando ne sono venuti a conoscenza oppure ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'Art. 1913 C.C..

Ogni lettera relativa ad una richiesta di risarcimento, ogni mandato di comparizione o citazione e ordinanza deve essere inoltrato/a all'**Assicuratore** immediatamente all'atto della sua ricezione.

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 2. e 3. della definizione di **Reclamo** sarà considerata come se fosse stata fatta durante il **Periodo di Assicurazione** in cui sono state notificate tali comunicazioni all'**Assicuratore**.

Senza il previo consenso scritto dell'**Assicuratore**, l'**Assicurato** non dovrà ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo.

L'**Assicuratore** avrà la facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede, a nome dell'**Assicurato**.

L'**Assicurato** dovrà fornire all'**Assicuratore** tutta l'assistenza che questo gli richiederà.

17

Senza il previo consenso scritto dell'Assicurato, l'Assicuratore non potrà pagare risarcimenti a terzi. Qualora però l'Assicurato dovesse opporre un rifiuto ad una transazione raccomandata dall'Assicuratore preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l'eventuale azione legale, l'Assicuratore non sarà tenuto a pagare di più dell'ammontare per il quale riteneva di transare, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute col suo consenso fino alla data in cui l'Assicurato abbia opposto detto rifiuto, fermi in ogni caso il **Massimale** e la **Franchigia** convenuti e detratte le somme eventualmente già pagate durante il **Periodo di Assicurazione** per danni, costi o spese del richiedente.

L'Assicurato prenderà tutte le ragionevoli cautele per tutelare il diritto di rivalsa che potrà avere o acquisire verso terzi, e derivantegli da obbligazioni contrattuali o per legge. Se l'Assicuratore liquiderà danni o spese secondo i termini della presente **Polizza**, l'Assicurato cederà all'Assicuratore tutti i diritti di rivalsa e darà ogni possibile assistenza per esercitarli. L'Assicuratore rinuncia ad ogni diritto di rivalsa contro qualunque **Collaboratore** dell'Assicurato e ogni altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con l'Assicurato a meno che la responsabilità derivi in tutto o in parte da atti od omissioni dolosi, od atti criminali di tali persone.

Se, alla data in cui si verifica un **Reclamo** ai sensi della presente **Polizza**, l'Assicurato ha diritto o avrebbe diritto in assenza della presente **Polizza** ad un indennizzo in base a qualsiasi altra polizza o polizze, l'Assicuratore risponderà solo per le somme eccedenti il massimale di tale altra polizza o polizze (Differenza di Limiti - D.I.L.).

#### **Art. A.6 - Oneri Fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico dell'Assicurato.

#### **Art. A.7 - Foro competente**

Per tutte le controversie derivanti o comunque connesse con la presente **Assicurazione**, foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o della sede legale dell'Assicurato

#### **Art. A.9 - Rinvio alle norme della legge italiana**

Per tutto quanto non è diversamente regolato, in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente **Assicurazione**, valgono le norme della legge italiana in materia ed in particolare gli Artt. 1882 e s.s. C.C..

#### **Art. A.10 - Clausola Broker**

La gestione del presente contratto, ovvero la collaborazione all'esecuzione dello stesso, è affidata a Willis Italia SpA e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti da Willis Italia SpA che tratterà con l'Assicuratore. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e sue integrazioni e modificazioni, tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite di Willis Italia SpA; l'Assicuratore dà atto che il pagamento dei premi a Willis Italia SpA è liberatorio per i singoli Assicurati.

Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione del contratto saranno effettuate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica e saranno valide anche se fatte a/da Willis Italia SpA, che viene quindi riconosciuta da Assicuratore e Assicurato quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto degli stessi (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

#### **Art. A.11. Coassicurazione**

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Assicuratore" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal broker direttamente con ciascuna Società.

- ⇒ Compagnia AIG of Europe Quota 80 % - Delegataria
- ⇒ Compagnia QBE Insurance (Europe) Quota 20% - Coassicuratrice

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

### Art. B.1 - Oggetto dell'Assicurazione

B.1.1 L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale responsabile ai sensi di legge, relativamente al **Reclamo** notificato all'**Assicurato**, e da questi regolarmente denunciato all'**Assicuratore**, durante il **Periodo di Assicurazione**, in relazione allo svolgimento dell'**Attività Professionale**, per inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse con colpa anche grave da parte dell'**Assicurato** o delle persone per le quali l'**Assicurato** sia responsabile.

B.1.2 L'**Assicurazione** vale altresì

- a) per le responsabilità derivanti all'**Assicurato** nei casi in cui questi sia il mandatario di un raggruppamento di progettisti e nel caso di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire la Corte dei Conti;
- b) per le responsabilità derivanti all'**Assicurato** e conseguenti ad atti od omissioni disonesti o fraudolenti da parte di **Collaboratori** dell'**Assicurato**, fermo restando che non potrà avere diritto ad alcun **Indennizzo** chi abbia commesso tali atti od omissioni disonesti o fraudolenti e che è fatto obbligo all'**Assicurato** di salvaguardare il diritto di regresso eventualmente spettante all'**Assicuratore** verso le persone che avranno commesso tali atti od omissioni disonesti o fraudolenti.

Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione.

L'**Assicurazione** è valida a condizione che, in qualsiasi momento durante la durata del contratto, l'**Assicurato** sia regolarmente iscritto al relativo albo professionale e/o abilitato ai sensi di legge all'esercizio dell'**Attività Professionale**.

### Art. B.2 - Inizio e termine della garanzia - Retroattività illimitata

L'**Assicurazione** vale per i **Reclami** presentati per la prima volta all'**Assicurato** nel corso del **Periodo di Assicurazione**, purché denunciati all'**Assicuratore**, o durante qualsiasi periodo concesso per la denuncia ai termini degli Artt. A.5 e B.6.11, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti che abbiano causato tali **Reclami** siano stati posti in essere.

Si precisa che sono comunque escluse le circostanze o i reclami che fossero a conoscenza dell'**Assicurato** prima della decorrenza dell'assicurazione.

In caso di decesso dell'**Assicurato**, libero professionista che ha sottoscritto la presente polizza in forma individuale, durante la **Durata del Contratto**, l'**Assicurazione** è operante anche per i **Sinistri** denunciati all'**Assicuratore** nei 5 anni successivi alla data del decesso, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il **Periodo di Efficacia**.

Il **Massimale** di polizza è l'obbligazione massima alla quale l'**Assicuratore** sarà tenuto cumulativamente per tutti i **Sinistri** pertinenti all'intera durata della garanzia postuma di cui al comma precedente.

Qualora risulti che un **Sinistro** rientrante nella garanzia postuma sia risarcibile da altra polizza o polizze stipulata direttamente dall'**Assicurato** o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale **Sinistro**.

### Art. B.3 - Massimale e Franchigia

L'**Indennizzo** riconosciuto dall'**Assicuratore** non può superare il **Massimale** specificato nel Certificato, salvo quanto previsto al successivo Art. B.4 e fermo restando che, nei casi in cui l'**Assicuratore** è tenuto ad indennizzare più di una persona, l'importo totale dell'**Indennizzo** dovuto dall'**Assicuratore** ai sensi della presente **Polizza** non può superare globalmente il **Massimale** specificato.

Le garanzie vengono prestate con una **Franchigia** a carico dell'**Assicurato** il cui importo è indicato nella **Scheda di Copertura**.

### Art. B.4 - Spese Legali

In aggiunta a quanto previsto dall'Art. B.3 ed ai sensi dell'Art. 1917 C.C., l'**Assicuratore** tiene indenne l'**Assicurato** o gli rimborsa, fino al 25% del **Massimale** indicato nel Certificato, tutti gli altri costi e spese legali, compresi quelli sostenuti dall'**Assicurato** per i procedimenti penali instaurati contro l'**Assicurato** o i suoi **Collaboratori**, sostenuti dall'**Assicurato** con il consenso scritto dell'**Assicuratore**, in relazione a **Reclami** fatti all'**Assicurato** e notificati all'**Assicuratore** ai sensi della presente **Polizza**. Relativamente ai costi per procedimenti penali, nel caso di condanna dell'**Assicurato**, tutti i costi e le spese riconosciuti dall'**Assicuratore** devono essere rimborsati dall'**Assicurato**. Se l'ammontare dell'**Indennizzo** supera il **Massimale** previsto dalla presente **Polizza**, l'**Assicuratore** risponde di tali altri costi e spese solo nella proporzione esistente fra il **Massimale** e l'importo totale dell'**Indennizzo** richiesto. La **Franchigia** indicata nel Certificato non si applica ai costi e spese previsti dal presente articolo.

### Art. B.5 - Limiti territoriali e giurisdizionali

L'**Assicurazione** è valida per i **Reclami** fatti valere in qualunque paese del mondo, con l'esclusione del risarcimento di danni, della liquidazione di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, di costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a o derivanti da richieste di risarcimento presentate o azioni legali intentate contro l'**Assicurato** davanti ad arbitri, tribunali o corti negli Stati Uniti d'America, nei territori sotto la loro giurisdizione e in Canada.

### Art. B.6 - Altre condizioni

#### B.6.1 GARANZIE COMPRESSE

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'**Assicurazione** si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Consulenza Ecologica ed Ambientale: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- b) Igiene e Sicurezza del Lavoro: igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza sui luoghi di lavoro compreso l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (individuazione e valutazione dei rischi di infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione di incendi e predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo);
- c) Sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione, a cielo aperto e sotterranee, compreso l'incarico di Direttore Responsabile e Sorvegliante previsti dal D.Lgs. 624/1996 e s.m.i.;
- d) Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, come previsto dal D.Lgs.

- 81/2008 e s.m.i.;
- e) Redazione del Fascicolo del Fabbricato per l'accertamento della consistenza statico-funzionale secondo le delibere approvate dai singoli Enti Locali territoriali;
  - f) Responsabilità dirigenziali del servizio tecnico di un Ente Pubblico a professionisti esterni con contratto di incarico professionale (TAR Lombardia, Sez. Brescia – sentenza del 28/03/2003);
  - g) Attività di Responsabile del Procedimento esterno all'Ente Pubblico e di supporto al Responsabile del Procedimento;
  - h) Attività di verifica degli elaborati progettuali;
  - i) Prestazioni professionali relative alle attività urbanistiche di cui alla Legge 1150/1942 e successive leggi regionali;
  - j) Project Management nelle Costruzioni;
  - k) elaborazione di SCIA, DIA e super DIA;
  - l) Il rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni in merito alle opere di cui alla descrizione dell'attività. A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende:
    - certificazioni e dichiarazioni in ambito acustico (Legge 447/1995 e s.m.i.);
    - certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (D.Lgs. 192/2005, D.Lgs. 311/2006, D.P.R. 59/2009, D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.);
    - certificazioni e/o dichiarazioni in merito agli impianti interni ad edifici (D.M. 37/2008 e s.m.i.);
  - m) tutte le attività previste dall'Art. 46 del D.P.R. 328/2001;
  - n) attività di amministratore di condominio;
  - o) attività di ingegnere informatico: In caso di incarichi professionali che prevedano, oltre alla progettazione, anche l'installazione del software da parte dell'Assicurato gli eventuali danni o perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento della predetta attività saranno garantiti dalla presente assicurazione
  - p) L'Assicuratore comprende le Richieste di risarcimento avanzate per interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da Terzi derivante da un Errore professionale di un Assicurato.

#### B.6.2 PRIVACY

L'**Assicurazione** comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

#### B.6.3 PERDITA DI DOCUMENTI

L'**Assicurazione** comprende le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di **Documenti** ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio. Sono comprese le spese necessarie per la sostituzione od il restauro dei **Documenti** andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'**Assicurato** e dall'**Assicuratore** di comune accordo, restando comunque esclusi dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati. Rimane esclusa ogni responsabilità dell'**Assicurato** per **Reclami** che siano conseguenza naturale dell'uso dei **Documenti**, del loro graduale deterioramento, dell'azione di tarme e vermi in genere sui **Documenti** stessi.

#### B.6.4 PERDITA DI PERSONA CHIAVE

L'Assicuratore rimborserà all'Assicurato le **Spese per la Perdita di una persona chiave** avvenuta durante il periodo di validità della polizza.

La presente garanzia sarà prestata con un sottolimito di € 25.000,00 (euro venticinquemila) per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna **Franchigia** né **Scoperto**.

#### B.6.5 DIARIA PER COMPARIZIONE DAVANTI AD UN TRIBUNALE

Per qualsiasi persona indicata ai punti a) e b) che seguono, che compaia effettivamente davanti ad un Tribunale in qualità di testimone in relazione ad un **Reclamo** notificato in base alla presente **Polizza** ed oggetto di garanzia, i costi di difesa di cui all'Art. B.4 comprendono le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria:

- a) Euro 500,00 per qualsiasi titolare, socio o amministratore **Assicurato**;
- b) Euro 250,00 per qualsiasi **Collaboratore**.

La presente garanzia viene prestata senza l'applicazione di **Franchigie** o **Scoperti**.

#### B.6.6 RIDUZIONE DEL DANNO D'IMMAGINE

L'Assicurazione si estende a coprire i costi ragionevolmente sostenuti o da sostenere, previo accordo scritto dell'Assicuratore, per ridurre il danno d'immagine eventualmente sofferto dall'Assicurato a causa di un **Sinistro** che sia stato reso noto con qualunque mezzo.

La presente garanzia è soggetta ad un **Sottolimito** per **Periodo di Assicurazione** di Euro 50.000,00 e viene prestata senza l'applicazione di alcuna **Franchigia** o **Scoperto**.

#### B.6.7 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

L'Assicurazione comprende i **Reclami** avanzati contro l'Assicurato a seguito qualsiasi violazione non intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, ad eccezione di brevetti e segreti commerciali. Per "segreto commerciale" s'intende un'informazione che trae un reale o potenziale valore economico a sé stante dal fatto di non essere di pubblico dominio e di non essere prontamente verificabile con opportuni mezzi da altre persone che potrebbero ricavare un vantaggio economico dalla sua divulgazione o dal suo utilizzo.

#### B.6.8 SANZIONI

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza si precisa che - salvo il caso di applicazione diretta della sanzione all'Assicurato - il presente contratto tiene indenne quest'ultimo dai **Reclami** presentatigli dai clienti in conseguenza di sanzioni fiscali ad essi comminate che siano riconducibili ad atti colposi commessi dall'Assicurato o da persone del cui operato l'Assicurato debba rispondere nello svolgimento dell'**Attività Professionale**.

#### B.6.9 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

Fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella **Polizza** o ad essa aggiunti, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà di tutto quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

#### B.6.10 SOCIETÀ DI SERVIZI

La copertura opera anche se l'Assicurato dovesse fare uso di una società di servizi per l'emissione delle fatture ai propri clienti, rimanendo comunque sempre esclusa qualsiasi responsabilità derivante da attività amministrative di tali società di servizi.



#### B.6.11 CYBER LIABILITY

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per **Cyber Liability**.

#### B.6.12 GARANZIA POSTUMA

In caso di cessazione dell'Attività Professionale da parte dell'Assicurato (escluso i casi di radiazione dall'ALBO) o decesso durante la **Durata del Contratto**, su richiesta scritta e formale del **Contraente**, l'Assicurazione può essere estesa alla copertura dei **Sinistri** denunciati all'Assicuratore nei 10 (dieci) anni successivi alla scadenza dell'Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il **Periodo di Efficacia**. In questo caso, l'Assicuratore rilascerà una polizza analoga (o un'Appendice alla presente **Polizza**) della durata di 10 anni, a fronte del pagamento di un **Premio** "una tantum" equivalente al 125% dell'ultimo **Premio** annuo pagato.

In caso di cessazione del contratto per altri motivi, su richiesta scritta e formale del **Contraente** da inoltrarsi all'Assicuratore nei 30 giorni antecedenti la data di scadenza dell'Assicurazione, e purché l'Assicuratore abbia dato il proprio assenso (il quale assenso non potrà essere irragionevolmente negato) l'Assicurazione può essere estesa, a termini e condizioni contrattuali da concordarsi, alla copertura dei **Sinistri** denunciati all'Assicuratore nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della **Durata del Contratto**, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il **Periodo di Efficacia**. In questo caso, l'Assicuratore rilascerà una polizza analoga (o un'Appendice alla presente **Polizza**) della durata di 5 anni, a fronte del pagamento di un **Premio** "una tantum" che sarà quantificato in sede di richiesta.

Per quest'ultimo caso (cessazione per altri motivi), alla scadenza del suddetto periodo di copertura postuma e sempre su richiesta scritta e formale dell'Assicurato, l'Assicuratore rilascerà una ulteriore polizza analoga (o un'ulteriore Appendice alla presente **Polizza**) della durata ulteriore di 5 (cinque) anni; anche per tale ulteriore estensione sarà dovuto un **Premio** "una tantum" che verrà quantificato in sede di richiesta.

Il **Massimale** di polizza l'obbligazione massima alla quale l'Assicuratore sarà tenuto, cumulativamente per tutti i **Sinistri** pertinenti all'intera durata della garanzia postuma di cui al comma precedente.

Qualora risulti che un **Sinistro** rientrante nella garanzia postuma sia risarcibile da altra polizza o polizze stipulata direttamente dall'Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale **Sinistro**.

#### B.6.13 PROGETTAZIONE PER ENTI PUBBLICI (EX "MERLONI") E VERIFICA DEI PROGETTI PER ENTI PUBBLICI

L'Assicurazione può, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, essere estesa, secondo quanto previsto dagli Artt. 57 e 269 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., alle responsabilità derivantigli rispettivamente dagli Artt. 112 comma 4-bis e 111 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In questo caso l'Assicuratore si impegna a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni opera progettata o il cui progetto sia stato verificato (con una durata fino a 72 mesi), prevedendo un **Massimale** dedicato e in aggiunta rispetto al **Massimale** della presente **Polizza**, e a fronte del pagamento di un **Premio** aggiuntivo che verrà quantificato sulla base dei compensi.

#### Art. B.7 - Esclusioni

L'Assicuratore non risponderà per i Reclami:

##### B.7.1 DOLO DELL'ASSICURATO

che siano conseguenze dirette o indirette di qualsiasi atto o omissione dolosa dell'Assicurato, fermo restando che il dolo dovrà essere ammesso in via stragiudiziale o dichiarato giudizialmente con sentenza definitiva e ferma la copertura prevista all'Art. B.1.2 lettera b);

##### B.7.2 RC DEL COSTRUTTORE E RC PRODOTTI

relativi ad attività di consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui l'Assicurato sia

contrattualmente impegnato a:

- a) fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure
- b) fornire materiali o attrezzature;

#### **B.7.3 RC CONTRATTUALE**

relativi ad impegni sottoscritti dall'Assicurato a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi di legge, ma limitatamente a quanto eccede la responsabilità civile che sarebbe comunque esistita in assenza di tali impegni;

#### **B.7.4 GESTIONE DI POLIZZE D'ASSICURAZIONE E CONSULENZA FINANZIARIA**

relativi a qualsiasi errore od omissione da parte dell'Assicurato nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione, nonché connessi alla concessione di finanziamenti, o alla consulenza fiscale, o in materia di investimenti, ferma la copertura quando tali attività siano finalizzate alla concessione di mutui e/o leasing per acquisti di unità immobiliari e/o siano diretta conseguenza, ovvero connesse e strumentali, della prestazione principale svolta in ragione dell'attività Professionale.

#### **B.7.5 INSOLVENZA**

derivanti dall'insolvenza dell'Assicurato;

#### **B.7.6 INQUINAMENTO**

derivanti da inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale inquinamento o contaminazione derivi da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato;

#### **B.7.7 RADIOATTIVITÀ**

derivanti da perdita, distruzione o danneggiamento di proprietà o perdita o spesa di qualsiasi natura derivante o risultante dalla/o stessa/o, o perdite conseguenti oppure responsabilità legali di qualsiasi natura provocate direttamente o indirettamente o che derivano totalmente o parzialmente da:

- radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività da parte di qualunque combustibile nucleare o materiale di rifiuto derivante dalla utilizzazione di combustibile nucleare;
- proprietà radioattive tossiche o esplosive di qualsiasi apparecchiatura nucleare esplosivo o di qualsiasi componente nucleare dello stesso;

#### **B.7.8 AMIANTO E MUFFA TOSSICA**

derivanti dalla presenza o dalle conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica;

#### **B.7.9 GUERRA E TERRORISMO**

in relazione ad eventi che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere, e in occasione di qualsiasi atto di terrorismo.

#### **B.7.10 SANZIONI**

Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.



**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE  
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI STUDI/UFFICI  
E DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI**

**Art. C.1 - Oggetto dell'Assicurazione**

**C.1.1 RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI STUDI/UFFICI**

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, da esso o da persone delle quali l'**Assicurato** debba rispondere, per **Danni Materiali e Corporali**, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'**Assicurazione**.

L'**Assicurazione** è prestata per la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** nella sua qualità di proprietario e/o conduttore degli studi/uffici e delle relative attrezzature e pertinenze in cui viene svolta l'**Attività Professionale**.

Se l'**Assicurazione** è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota a suo carico per i danni dei quali debba rispondere la proprietà comune escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

**C.1.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI**

L'**Assicuratore** risponde delle somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati o da lavoratori interinali come definiti dalla Legge 196/1997 ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione,

- a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS e/o altri Enti previdenziali e
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina di cui al precedente punto a) per morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente; la presente garanzia viene prestata con una **Franchigia** fissa di Euro 2.500,00 per **Sinistro**.

Da tale **Assicurazione** sono comunque escluse la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto. Le garanzie non comprendono inoltre i danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

**Art. C.2 - Altre condizioni**

**C.2.1 Garanzie comprese nella copertura di cui all'Art. C.1.1**

a) **GARANZIE COMPRESSE**

L'**Assicurazione** è operante per i danni derivanti da:

- i. detenzione ed impiego di veicoli (fermo quanto previsto dall'esclusione C.5.3 che segue), macchinari ed impianti, comunque azionati, di proprietà dell'**Assicurato** od a lui concessi in locazione o in comodato, purché usati per conto proprio e per lo svolgimento dell'**Attività Professionale**;
- ii. proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari od antenne ovunque installate; limitatamente ai danni alle opere ed alle cose sulle quali le stesse sono applicate, la garanzia è prestata entro il limite di Euro 10.000,00 per **Periodo di Assicurazione**;
- iii. partecipazione dell'**Assicurato** a mostre, esposizioni, fiere e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand;
- iv. esercizio di mense e spacci aziendali, uso di macchine distributrici di cibi e bevande; per questa

- estensione di garanzia sono considerati terzi anche i **Collaboratori** dello studio/ufficio assicurato;
- v. servizio di pronto soccorso e/o medico prestato da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
  - vi. organizzazione di gite aziendali, con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e quelli imputabili al vettore;
  - vii. servizi di vigilanza e/o guardia nell'ambito dello studio/ufficio a mezzo di guardiani anche armati e/o cani da guardia di proprietà o in uso; per i danni derivanti dall'impiego di cani, la garanzia è prestata con una **Franchigia** di Euro 150,00 per ogni **Sinistro**.

Sono altresì compresi i danni subiti da:

- viii. professionisti, agenti e rappresentanti, di cui l'**Assicurato** si avvalga in ordine all'**Attività Professionale** svolta anche nell'eventualità di una loro partecipazione all'attività stessa;
- ix. i titolari e dipendenti di ditte che possano prendere parte a lavori connessi all'**Attività Professionale** svolta all'interno dello studio/ufficio;
- x. dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti, controlli e/o servizi in genere.

b) **INTERRUZIONE ATTIVITÀ**

Ferma ogni altra condizione di **Polizza**, l'**Assicurazione** è estesa ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato avvio, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Tale garanzia accessoria viene prestata con un **Sottolimito** di Euro 60.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo di Assicurazione** e con uno **Scoperto** a carico dell'**Assicurato** del 10% con il minimo di Euro 250,00.

c) **INQUINAMENTO ACCIDENTALE**

Ferma ogni altra condizione di **Polizza**, l'**Assicurazione** è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Resta comunque escluso dalla garanzia il danno ambientale così come determinato dall'Art. 18 della Legge 349/1986.

Tale garanzia accessoria viene prestata con un **Sottolimito** di Euro 60.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo di Assicurazione** e con uno **Scoperto** a carico dell'**Assicurato** del 10% con il minimo di Euro 250,00.

d) **DANNI DA ACQUA CONDOTTA**

L'**Assicurazione** è estesa ai danni a cose di terzi derivanti da spargimento d'acqua verificatosi a seguito di:

- i. guasto o rottura accidentali;
- ii. occlusione;
- iii. gelo;

di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento stabilmente installati all'interno dello studio/ufficio e di pertinenza dello stesso.

Tale garanzia accessoria viene prestata con un **Sottolimito** di Euro 60.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo di Assicurazione** e con uno **Scoperto** a carico dell'**Assicurato** del 10% con il minimo di Euro 250,00.

Restano esclusi i danni:

- causati da umidità, stilloccidio;
- da rottura degli impianti automatici di estinzione;
- derivanti da occlusione o gelo di impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;
- causati da condutture installate all'esterno o interrate;
- causati da rottura degli impianti in conseguenza di gelo, verificatasi in locali sprovvisti di riscaldamento;
- alle cose inerenti attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi, poste nei locali

interrati o seminterrati a meno di 12 cm di altezza dal pavimento.

e) **COMMITTENZA VEICOLI**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi in occasione di lavoro da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate escluso il conducente e le persone che si trovano con esso.

f) **COMMITTENZA LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nella sua qualità di Committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del medesimo D.Lgs. 81/2008. Le Imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e dipendenti), sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il Responsabile dei Lavori, nonché, ove imposto dal D.Lgs. 81/2008, il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori.

C.2.2 **Garanzie comprese nella copertura di cui all'Art. C.1.2**

a) **MALATTIE PROFESSIONALI**

Entro i limiti del **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura**, l'Assicurazione viene estesa alle malattie professionali intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle in vigore al momento del contratto ed allegate al D.P.R. 1124/1965, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura, con sentenza passata in giudicato, escluse comunque asbestosi, silicosi e sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

L'estensione produce i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di decorrenza dell'Assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante la **Durata del Contratto**.

Il **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura** rappresenta comunque la massima esposizione dell'Assicuratore:

- i. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante la **Durata del Contratto**, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- ii. per più danni verificatisi in uno stesso **Periodo di Assicurazione**.

La presente garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
  - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

la presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- per le malattie professionali che si manifestino più di sei mesi dopo la data di cessazione della **Durata del Contratto** o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per i lavoratori interinali e i parasubordinati i quali pertanto rimangono comunque esclusi dall'estensione alle malattie professionali.

### C.2.3 Garanzie comuni alla copertura dei cui agli Artt. C.1.1 e C.1.2

#### a) RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, per danni da loro involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - o ad altri dipendenti, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Relativamente a tale estensione di garanzia, sempre entro il **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura**, l'Assicuratore risponde rispettivamente nei termini ed alle condizioni di cui all'Art. C.1.1 e C.1.2.

### Art. C.3 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i **Reclami** originati da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Europa intera se tali **Reclami** sono attinenti la copertura di cui all'Art. C.1.1, e vale per i **Reclami** originati da comportamenti colposi posti in essere nel mondo intero con l'esclusione degli Stati Uniti d'America, dei Territori sotto la loro giurisdizione, del Canada e del Messico se tali **Reclami** sono attinenti la copertura di cui all'Art. C.1.2.

### Art. C.4 - Limite di Indennizzo e Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura** per ciascun **Periodo di Assicurazione**, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** denunciati dall'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

Fermo il **Massimale** indicato, limitatamente ai danni a cose il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione per ciascun **Sinistro** di una **Franchigia** pari ad Euro 150,00.

### Art. C.5 – Esclusioni

Si intendono esclusi i danni:

- C.5.1 verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- C.5.2 all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per i danni derivanti da sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
- C.5.3 derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e dall'impiego di aeromobili;
- C.5.4 alle cose di terzi in consegna all'Assicurato a qualsiasi titolo ed alle cose portate da clienti o frequentatori;
- C.5.5 alle attrezzature e ai macchinari di proprietà di terzi utilizzati dall'Assicurato;
- C.5.6 cagionati a cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo, derivanti da incendio, scoppio, esplosione;
- C.5.7 alle cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute;
- C.5.8 agli immobili tenuti in locazione dall'Assicurato;
- C.5.9 cagionati da furto e rapina;
- C.5.10 derivanti da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli in genere;
- C.5.11 cagionati da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- C.5.12 derivanti da merci di qualsiasi genere;
- C.5.13 derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantegli direttamente dalla legge;
- C.5.14 attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione,

28

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;

C.5.15 derivanti da attività professionali e commerciali esercitate dall'Assicurato;

C.5.16 derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto dalla sezione B RC Professionale;

C.5.17 derivanti dall'inosservanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., salvo quanto previsto dalla sezione B RC Professionale

#### Art. C.6 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando e/o autorizzando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze; l'Assicuratore ha diritto di rivalersi sull'Assicurato dei pregiudizi derivati dall'inadempimento di tali obblighi.

In caso di definizione transattiva del danno, su richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, l'Assicuratore continuerà la gestione della vertenza in sede giudiziale fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento della transazione.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato nella Scheda di Copertura per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra l'Assicuratore e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano dall'Assicuratore designati e/o autorizzati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

## DICHIARAZIONI dell'ASSICURATO

Agli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C., L'assicurato dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni:

**Art. A.5 - Obblighi in caso di Sinistro**

**Art. A.10 - Clausola Broker**

**Art. B.2 - Inizio e termine della garanzia**

**Art. B.7 - Esclusioni**

**Art. C.5 - Esclusioni**

**Art. C.6 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali**

Anche agli effetti degli Artt. 1892 e 1893 C.C., il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare Reclami da parte di terzi in relazione all'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente Polizza e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.

Data

il Contraente

---

---

## APPENDICE 1

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o in eventuali clausole aggiuntive, si conviene che nel caso in cui nel **Certificato** sia indicato che la presente Appendice 1 è “operante”:

1. **L'Assicuratore non risponde per i Reclami derivanti da:**
  - qualsiasi Perdita Patrimoniale;
  - certificazioni, dichiarazioni, perizie;
  - mancata rispondenza dell'opera;
  - errato trattamento dei dati personali;
  - mancata applicazione normativa in zone sismiche;
  - errata interpretazione di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali, o altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
  - danni da incendio;
  - danni a cose in consegna e custodia;
  - attività previste dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 624/96;
2. la garanzia di cui all'Art. B.6.5 (DIARIA PER COMPARIZIONE DAVANTI AD UN TRIBUNALE) non viene prestata;
3. la garanzia di cui all'Art. B.6.6 (RIDUZIONE DEL DANNO DI IMMAGINE) non viene prestata;
4. per i **Reclami** conseguenti a danni subiti da impianti, macchinari e apparecchiature l'**Assicuratore** risponde fino alla concorrenza del **Sottolimit** di Euro 250.000,00 per **Sinistro** e in aggregato per il **Periodo di Assicurazione**;
5. l'esclusione di cui all'Art. B.7.6 viene integralmente sostituita da quanto segue: “derivanti da inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale inquinamento o contaminazione derivi da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'**Assicurato**, con un **Sottolimit** di Euro 250.000,00”.

## APPENDICE 2

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o in eventuali clausole aggiuntive, si conviene che nel caso in cui nel **Certificato** sia indicato che la presente Appendice 2 è “operante”, l’**Assicuratore** non risponderà per i Reclami relativi a “**Grandi Opere**” come da definizione sotto riportata.

### Grandi Opere

Ciascuna delle seguenti:

- Ferrovie: linee ferroviarie, rotaie, traversine, ghiaia, binari di stazione, ogni impianto di elettrificazione, di segnalamento e di telemetria, con esclusione delle opere civili, sotto e sovrappassi, e degli edifici adibiti a stazioni;
- Funivie: mezzi di trasporto su cavi sospesi, con esclusione di ascensori verticali o obliqui, di funicolari e con esclusione delle opere edili connesse, quali gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a monte e intermedie) e i plinti di fondazione dei sostegni in linea;
- Gallerie: tutte le gallerie naturali scavate con qualsiasi mezzo, nonché gallerie artificiali, con esclusione di sottopassi e sovrappassi;

Dighe: sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica, con esclusione dei rafforzamenti delle sponde di fiumi, traverse fisse, sbarramenti precari.

- Porti: luoghi posti sulla riva del mare, di un fiume e/o un lago che permettono il ricovero delle barche, il carico e lo scarico di merci o l'imbarco e lo sbarco di persone;
- Opere subacquee: tutte le opere totalmente sommerse o aventi le fondazioni basate nell'acqua, ad eccezione delle opere di edilizia realizzate sul suolo in presenza di falda acquifera sottostante.



## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

**AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia** si adopera per tutelare la privacy dei clienti, dei reclamanti e di tutti gli altri soggetti con cui si rapporta nel corso delle proprie attività. Per "**Informazioni Personali**" si intendono le informazioni che identificano e si riferiscono all'interessato o ad altri soggetti (es. i familiari dell'interessato). Qualora l'interessato fornisca informazioni su altri soggetti, conferma contestualmente di essere autorizzato a fornire tali informazioni alla nostra Società per gli usi descritti in appresso

**Tipologia di informazioni raccolte dalla nostra Società e utilizzo possibile delle stesse.** Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative (1), secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Tali dati possono essere raccolti presso di lei o presso altri soggetti (2) e possono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (3). Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6). Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Sulla base del rapporto esistente tra l'interessato e la nostra Società le Informazioni Personali da noi raccolte potrebbero includere: informazioni a fini identificativi e di comunicazione, su carte di credito e conti correnti, informazioni commerciali e sul merito creditizio, dati sensibili sullo stato di salute o le condizioni mediche dell'interessato e altre Informazioni Personali fornite dallo stesso. Le Informazioni Personali possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

- a) Gestione del rapporto assicurativo, es. comunicazioni, trattamento dei sinistri e pagamenti
- b) Decisioni in materia di fornitura della copertura assicurativa;
- c) Assistenza e consulenza in materia sanitaria e di viaggio, solo nella misura consentita e in conformità alla legislazione locale
- d) Prevenzione, rilevamento e indagine su reati commessi solo nella misura consentita dalla e in conformità alla legislazione locale vigente, es. in materia di frode e riciclaggio di denaro
- e) Accertamento e difesa dei diritti legali anche in sede giudiziaria
- f) Conformità alle leggi e alle normative, inclusa la conformità alle leggi vigenti in paesi diversi da quello di residenza dell'interessato
- g) Marketing, solo ove il soggetto interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso;
- h) Ricerche di mercato e analisi.

**Condivisione delle Informazioni Personali - AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia** con sede a Milano, Via della Chiusa n. 2 (tel. 02.3690.1, fax 02.3690.222) - [privacy.italy@aig.com](mailto:privacy.italy@aig.com) è il titolare del trattamento (7) dei dati personali. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia come responsabili del trattamento (8). Per conoscere il nominativo dei responsabili del trattamento può contattarci ai recapiti indicati sopra chiedendo dell'ufficio privacy. Per le suddette finalità le Informazioni Personali potranno essere condivise (10) con altre società del Gruppo e altri soggetti in veste di responsabili del trattamento dei dati, quali broker e altri incaricati della distribuzione, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazione commerciale, professionisti del settore sanitario e altri fornitori di servizi. Per l'elenco delle società del Gruppo che possono accedere alle Informazioni Personali si rimanda al sito [http://www.aigcorporate.com/AIG\\_All\\_Entities.pdf](http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf). Per l'elenco di altri responsabili del trattamento dei dati che potrebbero ricevere le Informazioni Personali, si invita a leggere attentamente la nostra

Informativa privacy in forma estesa all'indirizzo riportato di seguito o ancora a scrivere all'indirizzo indicato nella sezione "Richieste o domande". Le Informazioni Personali saranno condivise con altri terzi (incluse le pubbliche autorità) se richiesto ai sensi di legge. Se richiesto dalla legislazione vigente, le informazioni personali potranno essere iscritte in appositi registri dei sinistri condivisi con altri assicuratori. Le Informazioni Personali potranno essere condivise con eventuali acquirenti e trasferite all'atto della vendita della nostra Società o della cessione di rami d'azienda, anche in questo caso la condivisione avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

I dati sensibili possono essere comunicati solo nei limiti consentiti dalla legge e dalle autorizzazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

**Trasferimento all'estero.** Le Informazioni Personali potranno essere trasferite all'estero, per le finalità indicate in precedenza, in ottemperanza alle relative leggi e normative, a soggetti siti in paesi anche non appartenenti all'Unione Europea, ivi compresi gli Stati Uniti e altri paesi in cui vige una legislazione diversa in materia di tutela dei dati personali rispetto a quella applicabile nel luogo di residenza dell'interessato.

**Sicurezza e conservazione delle Informazioni Personali.** Per la tutela delle Informazioni Personali sono state adottate misure legali e di sicurezza idonee. I nostri fornitori di servizi sono attentamente selezionati e viene loro richiesto di adottare misure di tutela adeguate. Le Informazioni Personali saranno conservate per tutto il periodo necessario all'adempimento delle finalità descritte in precedenza.

**Richieste o domande.** L'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato specifici diritti (9) tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

2) l'indicazione **a)** dell'origine dei dati personali, **b)** delle finalità e modalità del trattamento, **c)** della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, **d)** degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto stesso, **e)** dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: **a)** l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; **a)** la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; **c)** l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Infine, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto, l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: **1)** per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; **2)** al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Ulteriori chiarimenti sull'uso delle Informazioni Personali sono riportati nell'informativa privacy consultabile all'indirizzo [https://www.aig.co.it/privacy-policy-italy\\_4011\\_623184.html](https://www.aig.co.it/privacy-policy-italy_4011_623184.html) o di cui può essere richiesta copia contattando il titolare indicato nella presente informativa.

**Data, Sottoscrizione dell'Assicurato** \_\_\_\_\_

**INFORMATIVA CONFORME ALL'ALLEGATO N. 7B AL REGOLAMENTO ISVAP  
N. 5 del 16 OTTOBRE 2006**

**INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA  
SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL  
CONTRATTO**

**AVVERTENZA:**

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

**PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il  
contraente**

- a) AIG Advisors S.r.l.;
- b) iscritto nella Sezione A del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), quale agente di assicurazione: A000504487 il 19 novembre 2014.
- c) sede legale: via della Chiesa 2, 20123 Milano;
- d) recapito telefonico: 0236901; posta elettronica certificata: [advisorsaig@legalmail.com](mailto:advisorsaig@legalmail.com);
- e) denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti: AIG Europe Limited – Rappresentanza generale per l'Italia;
- f) l'IVASS è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).**

**PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

- a) l'intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- b) L'impresa controllante di un'impresa di assicurazione (AIG Europe Holdings Limited) è detentrica di una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto di AIG Advisors s.r.l.;
- c) AIG Advisors S.r.l. propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente ha il diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari, anche per iscritto.

**PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

a) I premi pagati dal contraente ad AIG Advisors s.r.l. e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dall'impresa, se regolati per il tramite dello stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;

b) L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

c) Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa; il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.

Per la copertura del rischio assicurando, il Broker del contraente si è rivolto ad AIG Advisors S.r.l., agente mandatario della compagnia AIG Europe Limited – Rappresentanza generale per l'Italia, compagnia che emette il contratto.

Dichiaro di aver ricevuto le informative conformi agli allegati 7A e 7B al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.

Il contraente

---